



COMUNE DI PIZZALE

PROVINCIA DI PV

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO

N. 55 DEL 21/05/2026

OGGETTO: SERVIZIO DI INVIO DELLA CORRISPONDENZA A POSTE ITALIANE S.P.A. TRAMITE IL C.D. SERVIZIO DI "BOLGETTA" - PERIODO 22.06.2026 - 22.06.2028

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

- con Decreto N. 3 del 24 Aprile 2024 Il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile del Servizio Finanziario;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 17-12-2025, esecutiva, è stato approvato il Bilancio Finanziario 2026/2028, prevedente il presente intervento;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 17-12-2025, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2026/2028, prevedente il presente intervento;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 in data 29-12-2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2026 e disposta l'assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Servizi;
- l'effettuazione di qualsiasi spesa pubblica deve passare attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento come prescrive l'art.182 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n 267;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Premesso che il Comune di Pizzale, ha intrapreso la volontà di aderire al servizio corrispondenza svolto da Poste Italiane S.p.a per la gestione dell'invio della stessa tramite il c.d. servizio di "bolgetta";

Premesso che, inoltre, dopo contatto telefonico ed attenta valutazione si è richiesta e ricevuta in data 21/05/2026 email da parte del Dott. Erberto Carluccio, documentazione relativa al su citato servizio, ove vi è descritto servizio offerto e modalità di accesso.

Considerato che il suddetto servizio di inoltro della corrispondenza garantisce una gestione più snella sia da parte del Comune di Pizzale sia da parte degli uffici postali;

Attesa la necessità di garantire la gestione del servizio de quo per il periodo dall'22/06/2026 al 22/06/2028;

Vista l'e-mail dell'21.05.2026, acquisita agli atti in data 21.05.2026 con il numero 1458, con la quale Poste Italiane SpA comunicava la proposta per servizio tramite c.d. "bolgetta" con condizioni di servizio vantaggiose sia in termini di risparmio di tempo che in termini di economicità, e precisamente:

- Servizio "Posta Easy" che prevede il servizio di affrancatura con applicazione di tariffe agevolate rispetto a quelle del servizio postale universale, con fatturazione a fine mese e che inoltre non impone maneggio di denaro contante;
- Servizio "Posta Pick-Up" che prevede il ritiro della corrispondenza in partenza direttamente presso gli uffici comunali su chiamata;

Dato atto che l'ammontare complessivo delle affrancature per le diverse tipologie di corrispondenza su base annua del Comune di Pizzale non supereranno la soglia di legge;

Considerato, quindi, che è necessario provvedere all'acquisizione del servizio di invio della corrispondenza a Poste Italiane S.p.A. tramite il c.d. servizio di "bolgetta" - periodo 22.06.2026 – 22.06.2028 mediante affidamento del medesimo servizio ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Vista la deliberazione dell'ANAC n. 2016 dell'01.03.2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23.03.2018, ed in particolare i paragrafi 3.6 e 3.7;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Visti:

– l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

– l’art. 17 comma 1 del D. Lgs 36/2023 il quale prevede che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

– l’art. 62 comma 1 del D. lgs 36/2023 il quale prevede che “tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”.

– l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 comma 1 del D.P.R. 207/2010;

Dato atto che in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del limitato importo della fornitura e del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento si ritiene opportuno non applicare il principio di rotazione degli affidamenti e richiedere la disponibilità ad effettuare il suddetto servizio di “bolgetta” alla Società Posta Italiane S.p.A.;

Ritenuto che l’offerta presentata sia congrua in rapporto ai prezzi medi reperibili sul mercato per analoghi prodotti e sia soddisfacente per l’Amministrazione Comunale;

Ritenuto possibile affidare l’appalto della fornitura sopra specificata all’operatore economico Società Posta Italiane S.p.A. in quanto:

trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione della fornitura, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interesse e conseguente obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e secondo il Codice di comportamento di questo Ente;

Vista la Legge n. 190/2012 e s.m.i. relativa alle disposizioni per la presunzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC acquisito agli atti dell'Ente;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il BBBF4E0ECA;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Attesa la convenienza dell'offerta di Poste Italiane SpA che ritiro presso gli uffici comunali, affrancatura e spedizione della corrispondenza dell'Ente per il periodo dall'22.06.2026 al 22.06.2028;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Poste Italiane S.p.A. con sede a Roma, p. iva 01114601006, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., la fornitura del rinnovo del servizio di ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza dell'Ente per il periodo dall' 22.06.2026 al 22.06.2028, tramite i servizi:
 - Servizio "Posta Easy" che prevede il servizio di affrancatura con applicazione di tariffe agevolate rispetto a quelle del servizio postale universale, con fatturazione a fine mese e che inoltre non impone maneggio di denaro contante;
 - Servizio "Posta Pick-Up" che prevede il ritiro della corrispondenza in partenza direttamente presso gli uffici comunali su chiamata;
3. di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad Euro 2.200,00 (compreso trasporto e scarico), oltre IVA, nella misura di legge;
4. di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a) fine da perseguire: servizio spedizione corrispondenza varia dell'Ente per il periodo dal

- 23.06.2026 al 23.06.2028;
- b) oggetto del contratto: servizio spedizione corrispondenza dell'Ente per il periodo dal 23.06.2026 al 23.06.2028;
- c) forma del contratto: affidamento diretto;
- d) clausole essenziali: il servizio di spedizione corrispondenza erogato deve corrispondere alle caratteristiche indicate nel preventivo;
5. di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo e presunto è pari ad Euro 2.200,00;
6. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2026-2027-2028, esecutivo, annualità 2026 le somme di seguito indicate:

2026	140/1/1	€ 600,00
2027	140/1/1	€ 1.000,00
2028	140/1/1	€ 600,00

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell'Area;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo;
9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4. di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Laura Mercuri;
5. di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
- al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa;
6. di provvedere al pagamento con successivi atti previo riscontro della regolarità della fornitura e dietro presentazione di regolari fatture;
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to : Mercuri Laura

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale statutaria e regolamentare.

Pizzale, lì 21/05/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Mercuri Laura

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Pizzale, lì 21/05/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Mercuri Laura

VISTO PER LA COPERTURA MONETARIA

Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).

Pizzale, lì 21/05/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Mercuri Laura

Impegni

Anno	Imp.	Codice	Cap.	Art.	Importo €
2026	134	01021	1	1	600,00
2027	134	01021	1	1	1.000,00
2028	134	01021	1	1	600,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/05/2026

Pizzale, lì 21/05/2026

Il Responsabile del procedimento
Mercuri Laura F.to :

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Responsabile